

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ.
LAVORO**

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 11.05.2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Campo, nel procedimento RG n. 1007/2020

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Palermo- sez. Lavoro, Dott.ssa Campo, nel procedimento RG n. 1007/2020 data prossima udienza ex art. 127-ter c.p.c. **02.10.2023.**

b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra **INGHILLERI MARIA** (C.F. NGHMR69C68G543R)

c) **indicazione amministrazioni intimare:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

d) Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso ha in oggetto la violazione dell'art. 33, V comma, L. 104/1992 in quanto il Ministero dell'Istruzione, nella procedura di mobilità per l'A.S. 2019/2020, scuola primaria, non concedeva alla ricorrente, nella sua qualità di referente unico, la chiesta precedenza per l'assistenza della suocera convivente, portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. Ciò nonostante dal bollettino relativo ai trasferimenti, vi fossero dei posti vacanti e disponibili attribuiti ad altri docenti.

Si è altresì contestata la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, in quanto la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità in quanto assunta ex L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accontamento dei posti. Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver "avvantaggiato" i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla medesima fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore. In ultimo in ricorso si è rilevato che il MIUR ha operato trasferimenti nella successiva fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente.

e) Indicazione dei contro interessati:

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno

scolastico 2019/2020 per Palermo e Provincia;

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017;

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di fase D per l'anno scolastico 2016/2017;

Palermo 31.05.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone